

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale 5249/10.02.2020

Municipio
6933 Muzzano

Data 21.02.2020

ORDINANZA MUNICIPALE **sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Muzzano**

Il Municipio di Muzzano richiamati:

- il Regolamento comunale dei posteggi pubblici;
- gli art. 77, 78, 79 del Regolamento comunale;
- gli articoli 13, 107, 179 e 192 della Legge Organica comunale,

risolve:

1. Tasse di posteggio (parchimetri)

- a) Nei posteggi pubblici muniti di parchimetro collettivo le tasse di posteggio sono così fissate:

dalle ore 08.00 alle ore 19.00, fr. 1.00 l'ora.

2. Autorizzazioni annuali o mensili

- a) Le autorizzazioni annuali o mensili vengono rilasciate per posteggiare nei parcheggi comunali e segnatamente ai seguenti mappali:

- 270 RFD Muzzano, Centro Comunale
- 280 RFD Muzzano, via alla Selva
- 153 RFD Muzzano, Cimitero Comunale
- 167 RFD Muzzano, via Ciusaretta, nei pressi dell'imbocco di via al Ronco
- 263 RFD Muzzano, via Brusada, lungo la strada, sul lato opposto agli edifici.
- 772 RFD Muzzano, via Vignora, nei pressi dei contenitori interrati dei rifiuti
- 429 RFD Muzzano, posteggio di Agnuzzo all'imbocco con la Strada Cantonale, ad eccezione dei posteggi coperti per i quali si rinvia all'articolo 6 del presente regolamento.
- 698 RFD Muzzano, Parcheggio in zona Pra Vedeggio lungo la strada cantonale, prima del ponte stradale sul fiume Vedeggio, particella di proprietà della Repubblica del Cantone Ticino, dato in gestione al Comune

Il posteggio al mappale 824 RFD Muzzano – Piodella è escluso da questo regime per permettere un uso flessibile degli stalli.

- b) Possono beneficiare delle agevolazioni di parcheggio unicamente le seguenti categorie di soggetti:
- persone domiciliate e residenti del Comune;
 - lavoratori indipendenti non domiciliati nel Comune o persone giuridiche non aventi sede nel Comune che svolgono attività a Muzzano;
 - lavoratori dipendenti di aziende con sede a Muzzano;
 - dipendenti comunali e collaboratori esterni del Comune, compresi quelli non residenti nel Comune;
 - proprietari di abitazioni secondarie nel Comune;
 - autorizzazioni per ospiti in alberghi e pensioni;
 - autorizzazioni per ospiti di case secondarie;
 - possessori di rimorchi e di rimorchi/carrelli per il trasporto di natanti domiciliati o residenti nel comune, limitatamente a quanto stabilito al punto 4.1 del Regolamento comunale dei posteggi pubblici.
- c) Le autorizzazioni di parcheggio sono valide unicamente nei posteggi pubblici comunali indicati alla lettera a). Negli altri valgono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- d) L'autorizzazione permette unicamente di usufruire degli stalli liberi al momento e non garantisce il posto, non dà diritto alla prenotazione, non è trasferibile ed è utilizzabile unicamente per il veicolo per cui è stata rilasciata.
- e) In casi eccezionali possono essere concesse specifiche autorizzazioni dalla Cancelleria comunale, limitate nel tempo, su richiesta motivata.

3. Tasse autorizzazioni

a) Il costo della agevolazioni annuali di parcheggio (per veicolo) è così fissato:

1.	persone domiciliate e residenti nel Comune	Fr. 50.00 all'anno
2.	lavoratori indipendenti non domiciliati nel Comune o persone giuridiche non aventi sede nel Comune che svolgono attività a Muzzano;	Fr. 200.00 all'anno
3.	lavoratori dipendenti di aziende con sede a Muzzano	Fr. 150.00 all'anno
4.	dipendenti comunali e collaboratori esterni del Comune, compresi quelli non residenti a Muzzano	Fr. 50.00 all'anno
5.	proprietari di abitazioni secondarie nel Comune	Fr. 120.00 all'anno
6.	autorizzazioni per ospiti in alberghi e pensioni	Fr. 150.00 all'anno
7.	autorizzazioni per ospiti di case secondarie	Fr. 120.00 all'anno
8.	Possessori di rimorchi e di rimorchi/carrelli per il trasporto di natanti domiciliati o residenti nel Comune	Fr. 50.00 all'anno

b) Il costo delle agevolazioni di parcheggio di durata inferiore all'anno è così fissato:

1.	Autorizzazione giornaliera	Fr. 5.00	per autorizzazione e per veicolo
2.	Autorizzazione settimanale	Fr. 10.00	per autorizzazione e per veicolo
3.	Autorizzazione mensile	Fr. 25.00	per autorizzazione e per veicolo

La tassa annua è ridotta del 50% quando l'autorizzazione è concessa dopo il primo luglio di ogni anno. Non sono ammessi ulteriori conteggi "*pro – rata temporis*".

Le autorizzazioni di posteggio non sono trasferibili. La sola eccezione è concessa per le categorie "maestranze non domiciliate con attività nel Comune" e "proprietari di abitazioni secondarie nel Comune" in caso di car sharing.

4. Procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni

- a) La richiesta dell'autorizzazione deve essere presentata alla Cancelleria comunale attraverso l'apposito formulario munito di copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale si intende ottenere l'autorizzazione.
- b) L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il periodo di validità della stessa, che deve essere esposto in maniera ben visibile, incollandolo dietro il parabrezza.
- c) L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.
- d) Gli esercenti di alberghi o pensioni come pure i proprietari di case secondarie, se usate da ospiti a titolo gratuito e/o pecuniario a fini turistici, è dato il diritto di ottenere un'autorizzazione trasmissibile (più di una in caso di alberghi o pensioni) per i loro bisogni, limitatamente alle esigenze effettive, secondo le tariffe specificate all'art. 3 lett. a, punti 4 e 5.

5. Autorizzazioni di parcheggio nei posteggi coperti al mappale 429 RFD Muzzano, all'imbocco con la Strada Cantonale

- a) Le autorizzazioni di parcheggio per i posteggi coperti al mappale 429 RFD Muzzano, sono rilasciate dal Municipio su richiesta scritta mediante apposito formulario contro una tassa annua di fr. 720.00 pagabile in 2 rate semestrali di fr. 360.00 ciascheduna.
- b) L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.
- c) Le autorizzazioni di posteggio coperto sono date prioritariamente ai residenti nel nucleo di Agnuzzo, di via Vignora e di via Brusada (sia persone fisiche che persone giuridiche), sprovvisti di posteggio proprio, al massimo per due vetture da posteggiare alternativamente per ogni economia domestica e/o ditta, secondo i posti liberi e l'eventuale lista di attesa. Fanno eccezione le autorizzazioni assegnate precedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza.
- d) Ai titolari dell'autorizzazione a parcheggiare nei posteggi coperti è assegnato un contrassegno indicante il numero del posto, l'anno ed il numero di targa dei veicoli autorizzati a posteggiare, che viene spedito ad inizio anno assieme alle tasse e che deve essere esposto in maniera ben visibile, dietro il parabrezza.
- e) È vietato sia subaffittare gli stalli assegnati che darli in uso a ospiti.
- f) Il Municipio può revocare in ogni momento con un preavviso di 2 mesi le autorizzazioni concesse per la constatazione di abusi o per soddisfare le richieste di nuovi residenti del nucleo di Agnuzzo, di via Vignora e di via Brusada sprovvisti di posteggio privato.
- g) La rinuncia all'autorizzazione deve avvenire con 2 mesi di preavviso. Non sono ammessi rimborsi *pro-rata temporis* della tassa relativa all'autorizzazione già versata.
- h) Una volta scaduta, l'autorizzazione deve essere tolta dal parabrezza.
- i) Negli stalli è vietata la posa di qualsiasi oggetto o materiale.

6. Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

7. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

8. Pubblicazione



La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

9. Norme di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Armando Chollet
Vice Sindaco



Sabina Darani
Segretaria ff



Approvato con risoluzione municipale nr. 5249/10.02.2020

La presente ordinanza è pubblicata all'albo dal 24 febbraio 2020 per un periodo di 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.